



Il Presidente del Consiglio dei Ministri
su proposta del
Ministro dell'Economia e delle Finanze

Visto l'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, che dispone che nell'ambito del contributo dello Stato alla definizione della manovra di finanza pubblica, sulla base degli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, entro il 31 maggio di ciascun anno, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, siano definiti obiettivi di spesa per ciascun Ministero;

Visto il suddetto articolo 22-*bis*, il quale specifica che tali obiettivi sono riferiti al successivo triennio e possono essere definiti in termini di limiti di spesa, comprendendo in essi anche eventuali risorse aggiuntive rispetto a quelle previste a legislazione vigente, e di risparmi da conseguire, anche tenendo conto delle eventuali ulteriori iniziative connesse alle priorità politiche del Governo;

Visti i risparmi di spesa indicati nel Documento di economia e finanza 2022 che le Amministrazioni centrali dovranno assicurare per il periodo di programmazione;

Tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo espresse nel medesimo Documento di economia e finanza 2022;

Considerato che le amministrazioni centrali dello Stato concorreranno al finanziamento delle cosiddette politiche invariate e dei nuovi interventi che il Governo deciderà di adottare con la manovra di fine anno, attraverso una rinnovata attività di revisione della spesa;

Tenuto conto che nel "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza" (PNRR) presentato alla Commissione europea in data 30 aprile 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all'Italia, dal Segretariato generale del Consiglio, con nota LT161/21 del 14 luglio 2021 è prevista la riforma del quadro di revisione della spesa (R.1.13) nella componente 1 della missione 1, la cui attuazione è legata alla procedura prevista dall'articolo 22-*bis* della legge n. 196 del 2009;

Tenuto conto che il decreto-legge del 6 novembre 2021 n.152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, istituisce, all'articolo 9, comma 8, il Comitato scientifico ai fini del rafforzamento delle attività, degli strumenti di analisi, di monitoraggio della spesa pubblica e di

supporto ai processi di revisione e valutazione della spesa;

Considerate le funzioni assegnate dalla legge al Comitato di indirizzo e programmazione delle attività di analisi e di valutazione della spesa e di supporto alla definizione della proposta del Ministro dell'economia e delle finanze per l'applicazione dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196;

Considerato che il Comitato - in coerenza con le linee guida stabilite dal Presidente del Consiglio dei ministri e con i conseguenti specifici indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze - è chiamato ad indicare, per i profili tecnici, i criteri e le metodologie per la definizione dei processi e delle attività di revisione della spesa nonché degli obiettivi da perseguire;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del2022;

Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze,

DECRETA:

Art. 1

(Obiettivi di spesa dei Ministeri)

1. Ai fini della definizione della manovra di finanza pubblica per gli anni 2023-2025, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2022 e di quanto previsto dal programma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, le Amministrazioni centrali dello Stato, ai sensi dell'articolo 22-*bis* della legge 31 dicembre 2009, n. 196, realizzano, rispetto alla previsione tendenziale a legislazione vigente, risparmi di spesa pari a 800 milioni di euro per l'anno 2023, 1.200 milioni di euro per l'anno 2024 e 1.500 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025 in termini di indebitamento netto.
2. L'obiettivo di spesa da conseguire, in termini di riduzione, per ciascun Ministero e in ciascun anno è indicato nella tavola di cui all'Allegato 1, parte integrante del presente decreto.
3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi di spesa, i Ministri propongono, in coerenza con gli obiettivi programmatici indicati nel Documento di economia e finanza 2022 e di quanto previsto dal cronoprogramma delle riforme indicato nel suddetto documento programmatico, gli interventi da adottare con il disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 nei tempi e modi di cui al successivo articolo 2.
4. Le proposte di intervento possono riguardare: (i) la revisione di politiche e di specifici interventi di settore in relazione alla loro efficacia rispetto agli obiettivi previsti ed alle priorità strategiche del Governo; (ii) la revisione di modalità di produzione ed erogazione dei servizi, nonché la revisione delle procedure amministrative o degli assetti organizzativi delle amministrazioni centrali dello Stato per il miglioramento del grado di efficienza.
5. Resta, in ogni caso, preclusa la possibilità di formulare proposte in termini di mera riduzione lineare delle dotazioni di bilancio e proposte che prevedano nuove o maggiori entrate rispetto a quelle già stabilite a legislazione vigente.
6. Tenuto conto delle priorità dell'azione di Governo, ai fini del presente decreto, le proposte di riduzione devono essere formulate con riferimento alle voci di spesa di natura corrente relative ai settori di spesa di competenza.

Art. 2

(Tempi e modalità per la formulazione delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa)

1. I Ministri, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, formulano le proposte secondo le modalità e gli schemi indicati nelle linee guida di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente decreto.

2. Per ciascuna proposta di intervento sono illustrate le finalità perseguite e i relativi effetti, le attività e gli adempimenti da realizzare per il conseguimento degli obiettivi, anche in termini di riduzione di spesa, e il relativo cronoprogramma attuativo. Le proposte sono corredate da una relazione tecnica che indichi gli effetti finanziari attesi in termini di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato, fabbisogno e indebitamento netto, tenuto conto della natura della spesa e dei criteri e regole di contabilità nazionale SEC 2010, nonché i dati e i metodi utilizzati per la quantificazione, le loro fonti e ogni elemento utile per la verifica tecnica.

3. Le proposte sono trasmesse in formato elaborabile al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei ministri entro, e non oltre, il 10 novembre 2022.

Art. 3

(Verifica delle proposte per il conseguimento degli obiettivi di spesa)

1. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato esamina la congruenza delle proposte con l'obiettivo di spesa di ciascun Ministero e la coerenza delle stesse con le altre proposte formulate in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio e verifica la quantificazione dei conseguenti effetti finanziari.

2. In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo, il Ministro dell'economia e delle finanze, per il tramite delle strutture di indirizzo politico-amministrativo, informa il Ministro competente ai fini dell'integrazione delle proposte.

3. Se le proposte formulate non consentono di raggiungere l'obiettivo di spesa, per ciascun Ministero inadempiente, con il disegno di legge di bilancio 2023-2025, sono operate riduzioni degli stanziamenti, di competenza e cassa, fino a concorrenza del raggiungimento del predetto obiettivo:

- a) dei fondi da ripartire per provvedere ad eventuali sopravvenute esigenze di acquisto di beni e servizi iscritti nei pertinenti stati di previsione;
- b) dei fondi a disposizione per eventuali deficienze di taluni capitoli limitatamente alle Amministrazioni nei cui stati di previsione siano istituiti;
- c) dei fondi di parte corrente e di conto capitale alimentati dalle risorse rinvenienti dal riaccertamento dei residui passivi perenti, ai sensi dell'articolo 34-ter della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- d) di ulteriori voci di spesa individuate nell'ambito della spesa corrente del Ministero inadempiente.

Ai Ministeri che presentano proposte non coerenti con l'obiettivo di spesa assegnato non si applica, in sede di predisposizione della legge di bilancio per il triennio 2023-2025, la previsione di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 relativa alla reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti eliminati.

Art. 4

(Accordi sul conseguimento degli obiettivi di spesa)

1. In relazione a quanto approvato con la legge di bilancio per il triennio 2023-2025, il Ministro

dell'economia e delle finanze e ciascun Ministro di spesa stabiliscono, in appositi accordi, le modalità e i termini per il monitoraggio dell'effettivo conseguimento degli obiettivi delle misure proposte, anche in termini di risparmi di spesa.

2. Negli accordi sono specificati gli interventi oggetto del monitoraggio, le attività che si intende attuare per la realizzazione degli obiettivi di spesa e il relativo cronoprogramma, nonché tutti gli ulteriori elementi utili per la verifica dell'effettivo conseguimento dei predetti obiettivi che ciascun Ministro si impegna a fornire al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze, nei tempi e secondo le modalità previste nei medesimi accordi.

3. Gli accordi sono definiti entro il 1° marzo 2023 con appositi decreti interministeriali pubblicati sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

4. Gli accordi possono essere aggiornati, su richiesta del Ministro di spesa competente, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, in relazione ad eventi al di fuori del controllo del Ministero e non prevedibili al momento della predisposizione degli interventi e in considerazione di successivi interventi legislativi con effetti sugli obiettivi oggetto dei medesimi accordi.

Art. 5

(Monitoraggio del conseguimento degli obiettivi di spesa)

1. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 luglio di ciascun anno del triennio 2023-2025, informa il Consiglio dei ministri sullo stato di attuazione degli interventi oggetto di monitoraggio negli accordi sulla base di apposite schede trasmesse, entro il 30 giugno, da ciascun Ministro al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze. Il contenuto delle schede è definito nell'ambito dei medesimi accordi e comunque tenendo conto degli elementi contenuti nella proposta formulata secondo le linee guida di cui all'Allegato 2, parte integrante del presente decreto.

2. Con gli accordi di cui al comma precedente potrà essere definita una specifica reportistica e appositi indicatori per il monitoraggio dell'effettivo avanzamento delle attività previste per il conseguimento degli obiettivi e per la valutazione degli effetti degli interventi disposti da ciascun Ministero.

3. Ciascun Ministro invia entro il 1° marzo di ciascun anno del triennio 2024-2026 al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze una relazione in cui illustra il grado di raggiungimento dei risultati previsti negli accordi relativi al periodo 2023-2025 e le motivazioni dell'eventuale mancato raggiungimento degli stessi, secondo un formato da definire con apposita circolare del Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.

Art. 6

(Programmazione del sistema di revisione, analisi e valutazione della spesa)

1. Il Comitato di cui all'articolo 9, comma 8, del decreto-legge del 6 novembre 2021 n.152, in coerenza con le linee guida del Presidente del consiglio dei Ministri e degli indirizzi del Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle funzioni di indirizzo e programmazione delle attività di revisione, analisi e valutazione della spesa, predisporre un piano di rafforzamento strutturale e sistematico di tali attività destinato ai Ministeri. A tal fine adotta una apposita nota metodologica che indica criteri e indirizzi metodologici per lo svolgimento delle attività di revisione, analisi e valutazione della spesa, nonché i relativi processi e la governance.

Art. 7

(Nuclei di analisi e valutazione della spesa)

1. I Ministeri provvedono all'attuazione delle attività del presente decreto anche avvalendosi del supporto dei nuclei di analisi e valutazione della spesa di cui all'articolo 39, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

2. I nuclei di analisi e valutazione della spesa supportano le amministrazioni centrali dello Stato nelle attività di valutazione dell'efficienza, dell'impatto e dell'efficacia delle politiche di competenza di ciascun Ministero, nonché nelle analisi dei settori di spesa che il medesimo Ministero concorre a finanziare. Ciò anche ai fini di eventuali riallocazioni delle risorse tra le politiche, anche in relazione a nuovi obiettivi considerati prioritari dalla stessa Amministrazione.

3. I nuclei di analisi e valutazione della spesa operano anche sulla base degli indirizzi e della nota metodologica di cui all'articolo 6.

Art. 8

(Potenziamento competenze per l'analisi e la valutazione della spesa)

1. Ai Ministeri che, in sede di formulazione delle proposte per il disegno di legge di bilancio, conseguono gli obiettivi di spesa previsti dal presente decreto, indicati nell'Allegato 1, potranno essere assegnate con il medesimo disegno di legge di bilancio per il triennio 2023-2025 risorse da destinare esclusivamente al potenziamento delle competenze in materia di analisi e valutazione della spesa. Tali risorse sono parametrize all'ammontare complessivo degli stanziamenti di bilancio riferiti ai settori di spesa di competenza e comunque entro un limite massimo da definire con il medesimo disegno di legge.

Art. 9

(Disposizioni finali)

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma,

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE
FINANZE

Allegato 1

Obiettivi di risparmio dei Ministeri in termini di indebitamento netto delle AP (milioni di euro)

Descrizione Amministrazione Centrale	2023	2024	2025
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE	419,0	620,1	775,1
di cui Presidenza del Consiglio dei Ministri	19,3	29,0	36,3
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO	12,7	19,4	24,3
MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI	9,8	15,0	18,8
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA	49,0	77,2	96,5
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE	49,2	76,0	94,9
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE	28,3	39,4	49,2
MINISTERO DELL'INTERNO	52,8	85,2	106,5
MINISTERO DELLA TRANSIZIONE ECOLOGICA	3,8	5,2	6,5
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA' SOSTENIBILI	80,8	122,4	153,0
MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA	7,2	10,8	13,5
MINISTERO DELLA DIFESA	55,6	85,9	107,3
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI	7,2	10,1	12,6
MINISTERO DELLA CULTURA	13,8	19,7	24,6
MINISTERO DELLA SALUTE	7,6	11,2	14,0
MINISTERO DEL TURISMO	3,2	2,5	3,1
Totale complessivo	800,0	1.200,0	1.500,0